



# BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2008 E DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A PREVENIRE LO SFRATTO PER MOROSITA'

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2794 del 22 settembre 2009 e del successivo decreto dirigenziale regionale n. 395 del 21 dicembre 2009, è indetto il bando per la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2008, risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431 e per la concessione di un contributo finalizzato a prevenire, ove possibile, lo sfratto per morosità.

## 1. CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE.

Il contratto di locazione riguardante l'anno 2008 per il quale si chiede il contributo deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. Sono esclusi i contratti di edilizia pubblica (ERP o Comunali) il cui canone è determinato in funzione della condizione economica o del reddito del nucleo familiare.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2008

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

## 1. Requisiti per la partecipazione al bando.

a) *Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari, nella persona del conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione), che alla data di presentazione della domanda,:*

1. Sia residente nel Comune di Cologna Veneta;
2. Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 49,638,33) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
3. Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEffsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, non superiore a € 14.000,00;
4. Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189) oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti.
5. Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale requisito può essere

assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione.

b) *In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nell'anno 2008, occupava un alloggio in locazione:*

1. A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;

2. Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

3. Il cui canone integrato, come definito al successivo punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, abbia incidenza, sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, non inferiore al 14% e non superiore al 70%. Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:

pensioni esenti:

- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
- equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
- assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
- premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

4. Con superficie netta non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando (6 marzo 2010) o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;

c) *In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.*

d) *La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2008 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.***

e) *Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2008, in altra Regione.*

- f) *I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.***

## B. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del d.lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

## C. Calcolo del contributo.

L'ammontare del contributo si calcola come segue:

- a) Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte dal 14% per ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**)
- b) Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita all'anno 2008.
- c) La base di calcolo del contributo è rappresentata dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- d) Qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque membri. Ai fini del calcolo dell'affitto medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di 15.000,00 euro;
- e) Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto 1.A.b)4), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
  - con numero di membri superiore a 5;
  - composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando (3 marzo 2010);
  - comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- f) Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda è esclusa per condizione economica (vedi punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**);
- g) Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

## D. Modalità di erogazione del contributo.

- a) Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario.
- b) Il contributo non sarà dovuto qualora la base di calcolo, determinata con le modalità di cui al punto 1.C, risulti inferiore a € 100,00.
- c) Il contributo finale verrà decurtato dell'ammontare della detrazione per affitto operata in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2008.
- d) Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa.
- e) In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali e sul sito [iseeveneto.clesius.it](http://iseeveneto.clesius.it) è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

## 2. CONTRIBUTO FINALIZZATO A PREVENIRE LO SFRATTO PER MOROSITA'.

Il contratto di locazione per il quale si chiede il contributo deve riferirsi ad alloggio sito nel Comune e occupato esclusivamente dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva e possedere i requisiti previsti ai punti 1.A.b)1 e 1.A.b)2.

Il richiedente deve inoltre soddisfare i requisiti previsti al punto 1.a) ad eccezione del limite ISEEFsa che risulta modificato dal successivo punto 2.A.a).

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per la famiglia, individuato in base ai componenti della dichiarazione o attestazione ISEE allegata alla domanda, che entro i termini di scadenza sotto indicati sono minacciate di sfratto.

Non sono ammesse a contributo le situazioni in cui il locatore sia il Comune stesso e Ente speciale o Agenzia comunale riconducibile all'Ente locale.

### A. Ulteriori requisiti per la partecipazione al bando.

*Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda,:*

- a) Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEFsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, non superiore a € 17.000,00;
- b) abbia ricevuto una raccomandata o decreto ingiuntivo con minaccia di sfratto per morosità;
- c) che le mensilità di morosità reclamate nell'ultima minaccia di sfratto non siano inferiori a 3 né superiori a 12.

### B. Modalità di calcolo del contributo.

Fermo restando il limite di accesso di cui al precedente punto A.a., la valutazione della situazione economica è massima per un ISEEFsa minore o uguale ad € 7.000,00 e diminuisce con il crescere della condizione economica.

Il posizionamento in graduatoria della domanda è dato dal prodotto tra la valutazione della situazione economica con quella dell'incidenza del canone ed infine con quella relativa alla morosità secondo quanto stabilito dal decreto del Dirigente della Direzione per l'Edilizia Abitativa n. 395 del 21 dicembre 2009.

Sono beneficiarie del contributo le domande ammesse per le quali il proprietario abbia accettato la proposta di pagamento in sanatoria formulata dal Comune di Cologna Veneta in base alla graduatoria provvisoria ed entro i limiti del finanziamento regionale.

L'ammontare del contributo è pari all'importo della morosità risultante dal documento di sfratto maggiorato del 50% delle spese accessorie reclamate:

### **C. Modalità di erogazione del contributo.**

Il contributo verrà erogato, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, direttamente al proprietario dell'alloggio a fronte di liberatoria per le morosità arretrate e abbandono dell'azione, sia legale che giudiziale, di sfratto.

### **D. Termini e modalità di presentazione della domanda.**

Le domande sia quanto riguarda il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione dell'anno 2008 si apre il contributo finalizzato a prevenire lo sfratto per morosità dovranno **tassativamente** essere presentate **dal 25 gennaio 2010 al 03 marzo 2010**.

## **4 . DOCUMENTAZIONE.**

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 ad eccezione di quella indicata al punto D. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.1.e. e sarà richiesta copia del titolo (permesso o carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia.
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di identità, agli sportelli indicati al punto 3, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata come da attestazione in suo possesso.
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto degli incaricati ed il supporto della seguente documentazione:
  - a. certificato anagrafico relativo allo stato di famiglia del richiedente aggiornato al momento della domanda
  - b. codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
  - c. attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati e la relativa documentazione completa per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica;
  - d. contratto/i di locazione registrato/i;
  - e. categoria catastale e superficie netta dell'alloggio ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore;
  - f. bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2008;
  - g. dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2008 dalla quale risulti l'ammontare della detrazione per l'affitto usufruita;
  - h. nel caso di cittadini extracomunitari, il permesso o la carta di soggiorno e/o la ricevuta della richiesta di rinnovo;
  - i. nel caso di cittadini extracomunitari, il/i certificato/i di residenza storica attestante/i il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 13, della legge n. 133/2008 (residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni).
- D. Limitatamente alla domanda di contributo finalizzata a prevenire lo sfratto per morosità è necessaria la presentazione della seguente documentazione:
  - a. raccomandata o decreto ingiuntivo contenente la minaccia di sfratto per morosità;

b. laddove tali dati non risultino già dal documento di sfratto, ulteriore documentazione idonea ad attestare la decorrenza e la durata dello sfratto, l'ammontare complessivo della morosità e delle spese o interessi legali o di mora reclamati nonché l'ammontare dei canoni non pagati successivi a quelli reclamati nella minaccia di sfratto;

c. nel caso di cittadini extracomunitari, il/i certificato/i di residenza storica attestante/i il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 13, della legge n. 133/2008 (residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni).

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

## **5. CONTROLLI.**

A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione o del contributo per la prevenzione degli sfratti per morosità, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

## **6. PRIVACY.**

A. Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si comunica che:

- i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale;
- i dati saranno raccolti dai soggetti sopra indicati convenzionati con il Comune di Verona.

B. Il Comune di Verona e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

## **7. AVVERTENZE.**

Si ricorda che la domanda e la relativa dichiarazione sostitutiva vengono rese sotto la responsabilità del dichiarante e pertanto si invita a verificare attentamente, prima della firma, l'esattezza dei dati ivi contenuti. Si ribadisce inoltre che le domande saranno sottoposte a successivo controllo, anche da parte della Guardia di Finanza, e che la sottoscrizione di dichiarazioni difformi, incomplete e non veritiere comporta, oltre alla restituzione del contributo e alla perdita del beneficio, conseguenze di ordine civile e penale.

**Cologna Veneta, 19 Gennaio 2010**

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI  
F.to Ferdinando Dal Seno